



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
seconda sezione civile

R.G.P.U. n. 42-2/2024

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati

dott.ssa Anna FASAN	presidente
dott.ssa Annalisa BARZAZI	giudice relatore
dott. Gianmarco CALIENNO	giudice

letto il decreto del 16.5.2024, con il quale alla debitrice REMETAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02852970306), con sede a Dignano (Udine), frazione Carpacco, Via Maseris n. 26, in pendenza della domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta da La Triveneta Scavi s.p.a., è stato concesso, ex art. 44 CCII, il termine di quarantacinque giorni per la presentazione della proposta di concordato preventivo, con il piano e l'ulteriore documentazione di cui al comma 1 lett. a) della norma citata;

rilevato che, nel termine accordato, la debitrice ha depositato la proposta di concordato, il piano e l'ulteriore documentazione;

letto il parere ex art. 47 c. 1 CCII, depositato dal commissario giudiziale in data 15.7.2024, nel quale è stata posta in evidenza la necessità di alcune integrazioni del piano e della documentazione;

richiamato il proprio decreto del 18-23.7.2024, con il quale è stato richiesto alla debitrice di integrare le allegazioni e la documentazione in relazione ad una pluralità di rilievi formulati, entro il termine di giorni quindici, decorrente dalla comunicazione del decreto, avvenuta in data 23.7.2024;

rilevato che, con deposito telematico del 7.8.2024, la debitrice ha integrato il piano e la documentazione, contestualmente formulando, per la prima volta, la richiesta di applicazione delle misure protettive, in ragione della sopravvenuta iscrizione di due procedure esecutive individuali;

letto il parere ex art. 47 CCII, depositato il 3.9.2024 dal commissario giudiziale, che ha ritenuto che l'integrazione depositata soddisfi le richieste del Tribunale e che la proposta, così come integrata, debba considerarsi ammissibile ed il piano fattibile nell'accezione intesa dall'art. 47 CCII;

letto l'art. 47 c. 1 lett. a) CCII, che delimita l'ambito della delibazione del Tribunale alla verifica dell'ammissibilità della proposta e della "*fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati*";

premesso che la ricorrente: -è imprenditore commerciale, non ricorrendo i concorrenti requisiti di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) CCII per qualificarla *impresa minore*, ha iniziato la sua attività il 12.12.2016, ha svolto attività di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, di frantumazione e separazione meccanica di rifiuti metallici ferrosi e non, di smontaggio e separazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche e, sino al 2020, anche attività di commercio all'ingrosso di rottami e cascami metallici e di rifiuti speciali non pericolosi; -versa in stato di insolvenza (il bilancio dell'esercizio 2023 espone un patrimonio netto negativo per € 1.605.318,00) e in data 6.5.2024 è stata posta in liquidazione;

rilevato che, oltre alla determina allegata con la memoria difensiva contenente la richiesta ex art. 44 CCII, riferita alla domanda prenotativa, la debitrice ha prodotto il verbale dell'assemblea del 15.7.2024 e la determina dell'amministratore, raccolta dal notaio Forte di Treviso, riferita alla proposta e al piano concordatari, con ciò assicurando il rispetto dell'art. 120 *bis* CCII;

rilevato che la debitrice ha ribadito che la propria proposta deve considerarsi liquidatoria e che, a conferma di tale qualificazione, depongono le seguenti considerazioni: -si prevede la cessione del patrimonio all'assuntore, con messa a disposizione a favore dei creditori di una somma fissa e predeterminata, non già dei flussi di una continuità indiretta; -l'attività della società debitrice era già cessata quando è stato stipulato il contratto d'affitto con l'assuntore e non vi era personale in forze che sia stato trasferito all'affittuaria; -la società debitrice non aveva la disponibilità dell'immobile

adibito a sede aziendale, in quanto il contratto di locazione era stato in precedenza risolto per morosità e non risulta la prosecuzione di rapporti commerciali che facevano capo alla debitrice; -non consta alcun collegamento tra la società assuntrice e la sua socia unica e la debitrice e i suoi soci;

rilevato che la proposta di concordato liquidatorio prevede l'assunzione, da parte di Lars Steel s.r.l., che l'ha sottoscritta con la debitrice, dell'impegno di esecuzione di tutti i pagamenti previsti dal piano di concordato, condizionato all'omologa dello stesso, con subentro della predetta società nell'attivo e nel passivo concordatario, quale successore universale e sovventore di Remetal s.r.l. in liquidazione e messa a disposizione dei creditori di una somma complessiva di € 450.000,00, di cui € 100.000,00 a titolo di prezzo d'acquisto delle immobilizzazioni materiali e dei crediti (verso clienti e tributari) della debitrice ed € 350.000,00 a titolo di finanza esterna; ai creditori saranno devolute anche eventuali eccedenze, rispetto al prezzo di acquisto, conseguite all'esito dell'attività di recupero dei crediti;

rilevato che la proposta prevede che l'accollo del passivo da parte di Lars Steel s.r.l. non avrà valore liberatorio e che Remetal s.r.l. in liquidazione sarà esdebitata solo a seguito dell'adempimento dell'obbligazione da parte dell'assuntrice o della garante;

ritenuto condivisibile l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo cui la procedura competitiva di cui all'art. 91 CCII, essendo riferita ai casi di previsto trasferimento oneroso dell'azienda, di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, non può trovare applicazione nel caso di concordato con assuntore che subentri nelle complessive posizioni attive e passive facenti capo all'impresa debitrice;

rilevato che l'assuntrice Lars Steel s.r.l. ha già provveduto all'integrale pagamento del corrispettivo dovuto all'attestatrice dott.ssa Cimolino e si è integralmente accollata il pagamento degli altri professionisti che hanno assistito la debitrice, con contratti di accollo liberatorio sottoscritti per adesione anche dai predetti professionisti, che pertanto rimarranno estranei al concorso; l'assuntrice si è integralmente fatta carico anche del pagamento delle spese di procedura, che ha stimato in € 40.000,00, fermo restando il suo impegno a corrispondere quanto liquidato dal Tribunale anche oltre

tale importo ed ha assunto l'ulteriore impegno di sostenere le spese per lo smaltimento dei rifiuti presenti nel capannone industriale di Dignano, stimate in € 35.667,06

rilevato che l'impegno assunto da Lars Steel s.r.l., società costituita il 16.1.2024 che non ha ancora un bilancio depositato, è assistito dalla garanzia autonoma a prima richiesta prestata dalla socia unica della stessa, Lars Group s.r.l., che ha sottoscritto in qualità di garante dell'assuntore il piano di concordato; l'attestatrice ha fornito informazioni in ordine alla società garante, ne ha esaminato i bilanci e il *business plan* datato 5.4.2024, ritenendo che, fermi i rischi connessi a qualsiasi attività imprenditoriale, la situazione economica e finanziaria della garante sia adeguata rispetto all'impegno assunto;

rilevato che il passivo di Remetal s.r.l. in liquidazione ascende a complessivi € 1.900.612,16 e che la proposta concordataria prevede, nel rispetto della regola della priorità assoluta, il parziale soddisfacimento dei creditori nei termini indicati nel prospetto che segue, per tutti i crediti privilegiati entro trenta giorni dall'omologazione, per tutti i crediti chirografari per il 50% entro il 31.12.2015 e per il restante 50% entro il 31.12.2026:

SINTESI DELLA PROPOSTA CONCORDATARIA				
CLASSE	DESCRIZIONE	IMPORTO DEBITO	%	IMPORTO CONCORDATO
1	CREDITI PRIVILEGIATI DEI DIPENDENTI	75.948,41	100,00%	75.948,41
2	CREDITI PRIVILEGIATI DI FORNITORI	49.226,37	21,45%	10.559,06
3	CREDITI PRIVILEGIATI DI MCC E CONFIDI FRIULI	104.916,19	20,40%	21.402,90
4	CREDITI PREVIDENZIALI PRIVILEGIATI	42.203,17	20,30%	8.567,24
5	CREDITI TRIBUTARI PRIVILEGIATI	33.795,83	20,20%	6.826,76
6	CREDITI MUNITI DI ALTRI PRIVILEGI	0,00	20,10%	0,00
7	CREDITI CHIROGRAFARI ASSISTITI DA GARANZIA DI TERZI	132.339,91	20,00%	26.467,98
8	CREDITI CHIROGRAFARI	1.462.182,28	20,00%	292.436,46
TOTALE		1.900.612,16		442.208,81

rilevato che il piano prevede il pagamento parziale di tributi erariali amministrati dalle agenzie fiscali e dei contributi previdenziali e che, a seguito di richiesta del Tribunale, la debitrice ha dato

prova del deposito della proposta concordataria e della documentazione presso il competente agente della riscossione e gli altri uffici pubblici competenti;

rilevato che la suddivisione dei creditori in classi, come sopra prospettata anche in ottemperanza ai rilievi di questo Tribunale, è conforme alle previsioni di cui all'art. 85 CCII; deve in particolare darsi atto che: -la classe 3 è attualmente vuota ed è stata creata nella prospettiva dell'escussione delle garanzie che tutelano la banca creditrice inserita nella classe 7, con contestuale appostamento del fondo rischi di importo corrispondente al 20,40% del credito privilegiato, che verrà accantonato entro trenta giorni dall'omologa; -anche la classe 6 è attualmente vuota e nella stessa verranno ricompresi eventuali crediti, allo stato occulti, muniti di privilegio postergato rispetto ai crediti tributari e previdenziali, prevedendosi invece che eventuali crediti occulti muniti di privilegio poziore rispetto a quello dei crediti pubblici dianzi citati saranno ricompresi nella classe 2;

rilevato che l'attestatrice: -ha stimato il valore dell'attivo concordatario in € 53.897,03; -sulla scorta del dettagliato parere dell'avv. Marino Ferro del Foro di Udine in ordine alle azioni risarcitorie esperibili nei confronti dell'amministratore e alle azioni revocatorie prospettabile, nonché al relativo esito in relazione alle possibilità concrete di recupero, ha ritenuto che nella liquidazione giudiziale potrebbe recuperarsi un ulteriore importo, al netto delle spese, di circa € 65.000,00; -ha stimato in € 69.144,00 le spese della procedura di liquidazione giudiziale (€ 26.644,00 per compenso del curatore, € 35.000,00 per smaltimento di rifiuti, € 7.500,00 per spese amministrative e relative alle vendite); -ha di conseguenza indicato che, nell'ambito della liquidazione giudiziale, troverebbero capienza i soli crediti prededucibili e quelli assistiti dal privilegio ex art. 2751 *bis* n. 1 c.c. nella misura del 70% circa, attestando la maggior convenienza del trattamento proposto ai creditori rispetto a quello conseguibile nell'ambito della liquidazione giudiziale; -ha integrato la sua attestazione con specifico riferimento al debito tributario per l'IVA di rivalsa su beni e servizi, ribadendo che, come gli altri crediti tributari privilegiati, esso non troverebbe alcuna soddisfazione nell'ambito della liquidazione giudiziale;

ritenuto, conclusivamente, che la proposta di concordato liquidatorio sia stata ritualmente formulata in conformità alle previsioni di legge e che il piano non sia manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, per le considerazioni sin qui esposte;

ritenuto che il piano e la documentazione prodotta consentano ai creditori una informata valutazione sulla convenienza della proposta, anche in raffronto all'ipotesi alternativa della liquidazione giudiziale;

rilevato che la costituzione del deposito di cui all'art. 47 c. 2 lett. d) CCII è volta a garantire che la procedura disponga senza difficoltà della liquidità necessaria per far fronte alle spese necessarie; tenuto conto che, per quanto risulta dalla proposta, il pagamento delle medesime sarebbe esigibile soltanto all'omologa, si ritiene di dover stabilire che, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, la società debitrice depositi presso la cancelleria assegno circolare intestato alla procedura dell'importo di € 25.000,00, pari al 50% delle spese presumibilmente necessarie per l'intera procedura;

rilevato che sull'istanza di conferma delle misure protettive (operanti dal 12.8.2024, data della pubblicazione nel registro delle imprese della relativa domanda) provvederà il giudice relatore, delegato alla procedura;

letti gli artt. 40, 47, 84, 85, 87, 88, 107 CCII;

P.Q.M.

dispone l'apertura della procedura di concordato preventivo di REMETAL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 02852970306), con sede a Dignano (Udine), frazione Carpacco, Via Maseris n. 26;

nomina giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;

conferma quale commissario giudiziale l'avv. Nicola Cannone (C.F. CNNNCL76H21L483O), con studio a Udine, Via Riva Bartolini n. 15, professionista iscritto all'albo di cui all'art 356 CCII e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;

dispone che la società consegni al commissario giudiziale, entro e non oltre sette giorni dalla comunicazione del presente decreto di ammissione, copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, per le finalità di cui agli artt. 92, comma 3, 103 e 104, co.1, CCII;

determina in € 25.000,00 il deposito di cui all'art. 47 c. 2 lett. d) CCII, disponendo che tale somma sia versata entro il termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione del presente decreto, mediante deposito in cancelleria di un assegno circolare di pari importo intestato alla procedura di concordato preventivo di Remetal s.r.l. in liquidazione R.P.U. 42-2/2024;

stabilisce per l'espressione del voto da parte dei creditori, da comunicare a mezzo della posta elettronica certificata all'indirizzo della procedura, la data iniziale del 7 gennaio 2025 e quella finale del 13 gennaio 2025; fissa il termine del 30 settembre 2024 per la comunicazione del presente decreto ai creditori, a cura del commissario giudiziale, ex artt. 47 c. 2 lett. d), 104 CCII;

manda alla cancelleria per la comunicazione alla società ricorrente, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale, al commissario giudiziale, al pubblico ministero e per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 45 CCII.

Udine, 5 settembre 2024.

Il presidente
dott.ssa Anna Fasan